CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 289 (Codice penale militare di guerra)

Inammissibilità del ricorso straordinario alla corte di cassazione

In nessun caso puo' proporsi ricorso per annullamento alla corte di cassazione contro le sentenze dei tribunali militari di guerra.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Quarto — Della procedura penale militare di guerra
Titolo	Terzo — Disposizioni speciali
Capo	V — Del ricorso per annullamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-289-inammissibilita-del-ricorso-straordinario-alla-corte-di-cassazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it